

## Glossario

- **Aree naturali protette** - territorio sottoposto, ai sensi della legge 394/1991, a regime di tutela e di gestione in cui siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico o ambientale e nel quale sono compresi i parchi naturali e le riserve naturali.
- **Parco naturale regionale** - sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato e gestito attivamente in modo unitario con le seguenti finalità:
  - conservare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
  - perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale attraverso attività ecocompatibili;
  - promuovere la cultura naturalistica mediante attività educative, divulgative e di ricerca scientifica;I parchi naturali regionali sono istituiti ai sensi della legge regionale 42/1996, art. 3.
- **Riserva naturale regionale** - territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali gestito con le finalità già indicate per i parchi naturali ove la conservazione è prevalente rispetto le attività di sviluppo. Le riserve naturali regionali sono istituiti ai sensi della legge regionale 42/1996, art. 3.
- **Biotopi naturali regionali** – aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa. Sono istituiti ai sensi della legge regionale 42/1996, art. 4.
- **SIC (Siti di importanza comunitaria), ZPS (Zone di protezione speciale)** - siti appartenenti alla *Rete Natura 2000*, prevista dalla Direttiva 92/43/CEE, che fanno parte della rete per la conservazione della natura prevista dalla Unione Europea con il fine del mantenimento della diversità biologica nel territorio dell'Unione, attraverso la conservazione a lungo termine di un sistema di aree rappresentativo di tutti gli habitat naturali e seminaturali caratteristici del continente europeo, nonché delle specie animali e vegetali precisamente individuate degli allegati alle Direttive.
- **ARIA (Aree di rilevante interesse ambientale)** – territori con particolari valori ambientali e paesaggistici che sono tutelati attraverso una specifica disciplina con gli strumenti urbanistici comunali. Sono istituiti ai sensi della legge regionale 42/1996, art. 5, come modificata dalla legge regionale 13/1998.
- **Parchi comunali ed intercomunali** - territori gestiti direttamente dagli Enti locali interessati con l'obiettivo della tutela, del recupero e della valorizzazione di ambienti naturali, disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali o sovracomunali aventi contenuti di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente. Sono istituiti ai sensi della legge regionale 42/1996, art. 6.
- **Aree di salvaguardia per il reperimento prioritario** - aree in attesa della definizione da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette. Entro i perimetri delle aree di reperimento vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 della citata legge. Sono istituiti ai sensi della legge regionale 42/1996, art. 70.
- **Zone umide (Convenzione di Ramsar)** – aree disciplinate dalla «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici» sottoscritta a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata dall'Italia con d.p.r. 448/76. Comprendono le paludi e gli acquitrini, le torbe, i bacini e le distese di acqua marina con profondità non superiore a sei metri. Comprendono inoltre gli uccelli acquatici ecologicamente dipendenti dalle zone umide. Sono istituite con d.m. 27 gennaio 1978 (Valle Cavanata) e d.m. 11 aprile 1979 (Marano Lagunare - Foci dello Stella).